

COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA
Rappresentanza Sindacale Unitaria

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELLA
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (R.S.U.)**

COMPARTO ENTI LOCALI

APPROVATO IL 21 Maggio 2015

PREMESSA

IL PRESENTE REGOLAMENTO HA LO SCOPO DI DISCIPLINARE LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE DELLA R.S.U. AFFERMANDO LA SUA AUTONOMIA E RICONOSCENDO, NELLE DIFFERENZE IN ESSA CONTENUTE, UN VALORE CHE SI ESPRIME NEL CONFRONTO, AVENDO COME OBIETTIVO L'ESCLUSIVO INTERESSE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI ISCRITTI E NON ISCRITTI ALLE OO.SS..

Simone Sives *TU*
R. M. M. *sf*
RR *M*

ARTICOLO 1


Costituzione e composizione

All'interno del Comune di Campione d'Italia è istituita la R.S.U. sulla base dell'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale "del 7 agosto 1998 e successivi" e s.m.i.

ARTICOLO 2

Compiti e funzioni

- 1) Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali spettanti.
- 2) Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 2 del Dlgs 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la R.S.U. può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dell'art. 10 Dlgs 29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.
- 3) Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.



ARTICOLO 3


Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele.

- 1) Le Associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1, lettera f) Dlgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle R.S.U. ed è tra di loro ripartito, a decorrere dal 01/01/1999, ai sensi dell'art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il 07/08/1998.
- 2) In favore delle R.S.U. sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
 - a) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 10 del CCNL quadro del 1/04/1999;
 - b) diritto ad indire l'assemblea generale delle lavoratrici e dei lavoratori;
 - c) diritto a locali idonei per riunioni ed ai mezzi strumentali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale utili allo svolgimento dell'attività sindacale.
- 3) In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono comunque garantiti i seguenti diritti:
 - a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
 - b) diritto ai permessi retribuiti;
 - c) diritto ai permessi di cui all'art. 11 CCNL quadro del 07/08/1998 e successivi;
 - d) diritto ai permessi non retribuiti;
 - e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro;
 - f) diritto all'uso di locali idonei alle riunioni e delle apparecchiature tecnico-informatiche necessarie;
 - g) diritto di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ARTICOLO 4

Durata dell'incarico

I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, cioè fino alla avvenuta elezione della nuova R.S.U. con esclusione dell'automatica prorogabilità.



ARTICOLO 5

Decisioni

- 1) Le decisioni relative all'attività degli organismi di cui all'articolo 6 punto b) della R.S.U. sono assunte di norma a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti (50% + 1).
- 2) Si procede a votazione segreta a richiesta di 1/3 dei componenti l'assemblea e per tutte le votazioni che afferiscono a persone o alla sfera del privato.
- 3) Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base ai criteri previsti in sede di Contratto Collettivo Nazionale Di Comparto.
- 4) In coerenza con il principio di unicità della RSU, ogni decisione interna o resa pubblicamente che viene espressa con la sigla RSU (comunicati stampa, volantini, ecc.), deve essere il frutto di un confronto avvenuto nella RSU stessa, e non può essere una iniziativa unilaterale di un singolo o di un gruppo di componenti.


In particolare si conviene che le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti, secondo quanto previsto dall'art. 8 dell'accordo nazionale.

ARTICOLO 6

Organismi della R.S.U.

Sono organismi della R.S.U. :

- a) l'Assemblea plenaria degli eletti (di seguito nominata R.S.U.);
- b) Il Coordinatore.



ARTICOLO 7

L'Assemblea plenaria degli eletti (R.S.U.)

L'Assemblea plenaria viene convocata:

1. La prima volta dal Componente Anziano (colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali) entro 15 giorni dalla nomina degli eletti;
2. su iniziativa del coordinatore;
3. dal coordinatore su richiesta motivata da almeno 1/3 dei componenti della R.S.U. ;

L'avviso di convocazione, che dovrà contenere l'ordine del giorno della riunione, è trasmessa dal coordinatore ai componenti della R.S.U. almeno cinque giorni lavorativi prima della data indicata (in caso di urgenza il termine predetto è ridotto di due giorni).


La R.S.U. è presieduta dal Coordinatore oppure, in caso di assenza o impedimento, da un membro delegato dallo stesso (di norma da colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali alle elezioni).

Le riunioni della R.S.U. sono dichiarate valide alla presenza della maggioranza assoluta dei componenti (50%+1).

L'assenza alle riunioni della R.S.U. deve essere comunicata per iscritto al Coordinatore, prima dell'avvio dell'assemblea.

La R.S.U. può invitare alle proprie riunioni le OO.SS. territoriali che hanno presentato liste ed ottenuto delegati nell'Ente.

Le OO.SS. possono esprimere il loro parere motivato sulle materie sottoposte al voto prima che questo venga espresso.



ARTICOLO 8

Competenze della R.S.U.

Competono alla R.S.U. le seguenti materie:

1. elezione del Coordinatore;
2. approvare o respingere qualsiasi accordo raggiunto con l'amministrazione su piattaforme rivendicative;
3. criteri di utilizzo delle agibilità e delle risorse conferite all'assemblea;
4. materie di contrattazione decentrata definite da CCNL;
5. modalità di definizione e di attivazione di percorsi di consultazione dei dipendenti relativamente alle materie di contrattazione aziendale per ricevimento del mandato alla stipula dell'accordo;
6. convocazione assemblee dei dipendenti e/o di servizio - reparto - dipartimento su materie inerenti la contrattazione aziendale.

Le decisioni della R.S.U. sono assunte di norma a maggioranza assoluta dei componenti (50% + 1).


Ogni componente della R.S.U. ha facoltà di presentare proposte sugli argomenti in discussione; le proposte devono essere presentate prima dell'avvio del dibattito relativo alla materia cui si riferiscono.

Ogni componente della R.S.U. ha facoltà di presentare proposte di ordine del giorno da discutere nella successiva assemblea.

La R.S.U. può costituire commissioni e gruppi di lavoro per affrontare tematiche di carattere particolare o contingente.

I gruppi di lavoro potranno avvalersi di collaboratori esterni alla R.S.U. che potranno essere convocati alle riunioni ordinarie ma senza diritto di voto.

I gruppi di lavoro ed i loro componenti avranno durata temporanea e non potranno attivare trattative o rapporti ufficiali di alcun genere con l'Amministrazione.




ARTICOLO 9

Il Coordinatore o la Coordinatrice

Il Coordinatore viene eletto a maggioranza (50% + 1) dall'assemblea tra le candidature presentate di norma a votazione palese, salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 2.

Svolge le seguenti mansioni:

- a) convoca la R.S.U. , ne presiede le riunioni e ne stila l'ordine del giorno;
- b) assicura la verbalizzazione delle riunioni della R.S.U. anche tramite la nomina di un membro dell'assemblea quale segretario/a verbalizzante;
- c) recepisce le istanze dei singoli Delegati eventualmente da inserire all'interno dell'ordine del giorno;
- d) riceve la corrispondenza;
- e) garantisce un'informazione tempestiva al personale sulle decisioni ivi adottate e sugli esiti dell'attività negoziale;
- f) richiede all'amministrazione dell'Ente l'attivazione di incontri negoziali;
- g) coordina, ove necessario, l'attività delle commissioni e gruppi di lavoro;
- h) affida con delega ad un componente dell'assemblea:
la rappresentanza della R.S.U. in caso di impedimento o assenza e comunque ogni volta che si rende necessario;
- i) attiva nei tempi previsti le formalità necessarie per assicurare ai componenti R.S.U. l'esercizio dei diritti sindacali;
- j) predispone, in tempi adeguati garantendo la più ampia informazione e partecipazione del personale, quanto è necessario per la convocazione dell'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori sulle materie e sulle tematiche di competenza R.S.U.;
- k) attiva tempestivamente l'iter previsto per la elezione della R.S.U. alla scadenza del mandato e, comunque, allorquando si verificassero le condizioni che ne rendessero necessario il rinnovo;



Handwritten signature and stamp. The signature is written in cursive and appears to be 'M. S. S. M.'. Below the signature is a rectangular stamp with the word 'Stamps' written inside. At the bottom right of the stamp, the word 'Allele' is written in a stylized font.

ARTICOLO 10

Dimissioni, sostituzioni, decadenza dei componenti gli organismi e incompatibilità.


1. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. In caso di esaurimento della lista il posto resterà non assegnato.
2. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti della R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa R.S.U. e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori e lavoratrici mediante affissione all'albo delle comunicazioni.
4. In materia di incompatibilità di un/una componente la R.S.U. si applica la normativa vigente in materia (ex art. 9 accordo quadro 7.8.98).

ARTICOLO 11

Regolamentazione, organizzazione dei tempi

Le riunioni ordinarie della R.S.U. sono organizzate, di norma, in orario d'ufficio e per un tempo massimo di sei ore, trascorse le quali, se si decide a maggioranza di aggiornare le sedute, queste ultime si aggiorneranno entro i quindici giorni successivi.

In tutte le riunioni della R.S.U. ed al tavolo delle trattative con l'Amministrazione ogni delegato avrà a disposizione un tempo massimo di dieci minuti (per intervento) nel quale eserciterà il suo diritto di parola.



ARTICOLO 12

Assemblea generale dei dipendenti

Per l'espletamento del mandato ricevuto, la R.S.U. considera fondamentale il costante rapporto con le lavoratrici ed i lavoratori.

L'informazione ed il coinvolgimento circa le decisioni si attua prioritariamente attraverso lo strumento dell'Assemblea generale dei dipendenti, i quali devono conoscere almeno cinque giorni prima l'orario, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'Assemblea generale è convocata altresì su richiesta motivata della maggioranza dei componenti la R.S.U. e/o del 20 % dei lavoratori e lavoratrici interessati. Sono fatte salve le prerogative ed i diritti delle OO.SS. territoriali di categoria, così come definito dalle vigenti normative.

ARTICOLO 13

Norme di rinvio

Per quanto non richiamato o non previsto nel presente regolamento si fa rinvio all'<accordo collettivo quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie> per il personale del comparto delle Pubbliche Amministrazioni" del 7 agosto 1998.







ARTICOLO 14

Recepimento del presente regolamento

Il presente regolamento è esaminato e votato dall'Assemblea della R.S.U. ed approvato dai 2/3 dei componenti.

Analogamente si procede per ogni successiva modifica od integrazione del testo.

I Sottoscrittori

APPROVATO IL 21 maggio 2015